



COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Medio Campidano

SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 1 del 5.3.1999

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N° 21 del 28.3.2002

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N° 8 del 24.1.2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N° 17 dell'8.7.2004

Modificato con delibera di Consiglio Comunale N° 5 del 27.02.2008

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del Dlgo 15 dicembre 1997 N°446, e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali, sia tributarie sia extratributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8 giugno 1990 N°142, dal Dlgo 25 febbraio 1995 N°77 e dall'art. 52 del Dlgo N°446 del 1997 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte a disciplinare le attività relative alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze degli organi, le forme di gestione.

ART. 2

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE E DEGLI IMPORTI MINIMI.

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dal Consiglio Comunale nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Le tariffe ed ogni altro corrispettivo dovuto al Comune vengono determinati con apposita delibera Giunta Municipale, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
3. I canoni vengono fissati con apposita delibera della Giunta Comunale, sulla base di un atto generale di indirizzo del Consiglio Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
4. E' determinato in € 2,00 l'importo minimo per il quale il versamento e il rimborso non sono dovuti per i tributi comunali (ICI, TOSAP, Imposta Comunale Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni).
5. E' fissata al 30 aprile la scadenza per il versamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità e della TOSAP.

ART. 3

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
3. I termini ordinari per i versamenti delle entrate tributarie, nonché quelli relativi alla attività di accertamento, sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei quindici giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Dlgo 4 dicembre 1997, N°460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del comune, TARSU esclusa. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si ha luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.
5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente

richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena la esclusione delle agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

ART. 4

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, N°142;
- qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

a) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

b) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

c) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al Dlgo 18 agosto 2000, N°267 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al Dlgo 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti suindicati alle lettere a) e b), a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione fondata, espressa su apposita relazione documentata predisposta dal responsabile del settore entrate.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa dell'Ente.
6. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

ART. 5

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Dlgo 15 dicembre 1997 N°446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
4. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico.

ART. 6

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA UNIFICAZIONE TERMINI

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti delle Leggi e dall'eventuale regolamento specifico al tributo e/o per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.
2. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione devono essere notificati al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

ART. 7

MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, è fissata nella misura pari al saggio legale con maturazione giornaliera (*per ogni semestre compiuto*), salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole per i contribuenti.
2. Tale disposizione ha effetto retroattivo.

ART. 8

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti indicati nel precedente articolo sono comunicati ai destinatari mediante notifica tramite i messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a quest'ultimo adempimento provvederà direttamente l'ufficio tributario procedente.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte della persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore e pertanto soggetta ai connessi adempimenti.
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti.

ART. 9

FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio decreto 14 aprile 1910 N°639 o con le procedure previste con DPR 29 settembre 1973, N°602.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. E' stabilito in Euro 10,33, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti. Tale disposizione non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione.
5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 2.582,29, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di adeguata garanzia fidejussoria.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi in assenza di provvedimento specifico si applicano le norme vigenti.

ART. 10

FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento tramite ccp e gli accrediti elettronici.
3. E' facoltà del contribuente prevenire l'accertamento provvedendo al pagamento di quanto dovuto.

ART. 11

AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro;
3. qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nella ipotesi di:
 - doppia imposizione;
 - errore di persona;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento è diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

ART. 12

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente articolo.

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente articolo sono indirizzate al funzionario responsabile del servizio tributi.
2. Compensazione verticale:
 - Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
 - Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 1. generalità e codice fiscale del contribuente;
 2. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 3. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 4. dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

- Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
 - La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
3. Compensazione orizzontale:
- Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione con tenente almeno i seguenti elementi:
 1. generalità e codice fiscale del contribuente;
 2. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 3. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
 4. dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
 - Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

ART. 13

SERVIZIO ASSISTENZA DEL CONTRIBUENTE

1. L'Ufficio Tributi organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.
2. Il servizio è gratuito e si realizza:
 - in uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali, perlomeno per l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali,
 - in uno sportello informativo telefonico,
 - in un sistema informativo su reti telematiche.
3. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di consulenza ed informazione.
4. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.
6. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.
7. Il soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, può essere incaricato, sulla base di una convenzione, dal soggetto gestore delle entrate, della distribuzione informativa e della raccolta materiale delle comunicazioni e dichiarazioni che riguardino l'utilizzo degli immobili.
8. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, sulla base di convenzioni, affidare ad altri gestori di servizi pubblici, od a soggetti privati, in aggiunta alle funzioni che esercita secondo gli articoli precedenti, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.
8. Per i versamenti relativi a importi fino € 10,33 l'Ufficio Tributi può procedere alla riscossione diretta.

Legge 27 luglio 2000 N°212

ART. 14

INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'Amministrazione Comunale deve:

- assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria;
- portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

ART. 15

CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione Comunale deve garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
3. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. È sempre possibile ottenere verso rimborso della spesa una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 20 in materia di interpello.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti atti già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente; il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.
6. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 241/90, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

ART. 16

CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti emessi dal Ufficio Tributi sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 241/90, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Tali atti devono tassativamente indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

ART. 17

TUTELA DELL'INTEGRITÀ PATRIMONIALE

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

2. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
3. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

ART. 18

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Ufficio Tributi sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

ART. 19

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributi, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

ART. 20

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettagli e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni dello stesso.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.